

Iscritti alla gestione artigiani e alla gestione degli esercenti attività commerciali: la misura delle aliquote contributive in vigore per l'anno 2026

La circolare Inps n. 14 del 9 febbraio 2026 riepiloga la contribuzione dovuta per l'anno 2026 dagli iscritti alle Gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.

Il quadro normativo risulta in larga parte in continuità con il 2025, con alcune precisazioni di rilievo su aliquote, minimali e massimali di reddito, agevolazioni contributive e riflessi del concordato preventivo biennale.

Iscritti alla gestione artigiani e alla gestione degli esercenti attività commerciali: la misura delle aliquote contributive in

vigore per l'anno 2024

Con circolare n. 33 del 7 febbraio 2024, l'Inps riepiloga gli importi dei contributi dovuti per il 2024 dagli iscritti alla Gestione Artigiani e alla Gestione Commercianti.

Nel documento, inoltre, resi noti:

- il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali (pari a 18.415,00 euro);
- il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS (pari a 91.680,00 euro. Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza dal 1° gennaio 1996 o successiva, pari, per il 2024, a 119.650,00 euro: tale massimale non è frazionabile in ragione mensile).

Artigiani, commercianti e Gestione Separata. Le “ulteriori” istruzioni per la compilazione del Quadro RR del modello “Redditi 2023-PF”

Con circolare del 7 giugno 2023, n. 52, l'Inps fornisce le “ulteriori” per la compilazione del Quadro RR del modello “Redditi 2023-PF”, relativo al periodo d'imposta 2022, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti e per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata. La

circolare fornisce le indicazioni sull'ammontare del reddito da assoggettare ai contributi previdenziali, sui termini e le modalità di versamento, rateizzazione e compensazione delle somme versate in misura eccedente rispetto al dovuto.

Iscritti alla gestione artigiani e alla gestione degli esercenti attività commerciali: la misura delle aliquote contributive in vigore per l'anno 2023

Con la circolare del 10 febbraio 2023, l'Inps riepiloga gli importi dei contributi dovuti per il 2023 dagli iscritti alla Gestione Artigiani e alla Gestione Commercianti.

Contributi di commercianti, artigiani e lavoratori autonomi "senza cassa": le

istruzioni per la compilazione del Quadro “RR” 2022 e per il versamento e rateizzazione

Con circolare n. 66 del 9 giugno 2022, l’Inps ha fornito le “ulteriori” istruzioni in ordine alle modalità di compilazione del Quadro RR del modello “Redditi 2022-PF” cui devono attenersi i soggetti iscritti alle Gestioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, nonché i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Nella circolare, l’Istituto previdenziale, oltre a confermare che per i soci di società a responsabilità limitata iscritti alle Gestioni degli artigiani o dei commercianti, la base imponibile, oltre a quanto eventualmente dichiarato come reddito d’impresa, è costituita dalla parte del reddito d’impresa della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili ovvero alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza, ricorda che l’Istituto con circolare n. 84 del 10 giugno 2021 (in “Finanza & Fisco” n. 22/2021, pag. 1387), ha chiarito che gli utili derivanti dalla partecipazione a società di capitali senza prestazione di attività lavorativa, disciplinati dal TUIR tra i redditi di capitale, non sono ascrivibili alle disposizioni di cui all’articolo 3-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

Iscritti alla gestione artigiani e alla gestione degli esercenti attività commerciali: la misura delle aliquote contributive in vigore per l'anno 2022

Con la circolare 8 febbraio 2022, n. 22 l'INPS riepiloga gli importi dei contributi dovuti per il 2022 dagli iscritti alla Gestione Artigiani e alla Gestione Commercianti.

Le aliquote contributive di finanziamento delle gestioni pensionistiche sono fissate al 24% per i titolari e collaboratori di età superiore ai 21 anni e al 22,80% per i collaboratori di età inferiore ai 21 anni.

Agli artigiani e ai commercianti ultrasessantacinquenni, già pensionati continuano ad applicarsi, anche per l'anno 2022, le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti.

Dal 1° gennaio 2022, inoltre, l'aliquota contributiva aggiuntiva – dovuta per finanziare l'indennizzo in caso di cessazione dell'attività commerciale senza aver raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia – è pari allo 0,48%.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n.

23 del 2021

In questo numero:

- i marchi d'impresa nel settore alberghiero (sulla possibilità della rivalutazione gratuita anche in caso affitto d'azienda);
- le nuove regole introdotte dal 1° luglio 2021 dal D.Lgs. n. 83/2021, cd. Decreto IVA E-commerce (guida normativa, testo del D.Lgs. n.83/2021 e del Provvedimento del 25 giugno 2021, prot. n. 168315);
- gli obblighi di versamento degli acconti IRAP in caso di trasformazione progressiva da società di persone a società di capitali nel 2020;
- la non rilevanza nel calcolo dell'IVA con il metodo della resa forfettaria dei libri stampati e stoccati in magazzino;
- le istruzioni per la compilazione del Quadro "RR" relativo ai contributi di commercianti e artigiani.

**Contributi di commercianti,
artigiani e lavoratori
autonomi "senza cassa": le
istruzioni per la
compilazione del Quadro "RR"
e per il versamento e**

rateizzazione

Con circolare n. 88 del 21 giugno 2021, l'Inps ha fornito le "ulteriori" istruzioni in ordine alle modalità di compilazione del Quadro RR del modello "Redditi 2021-PF" cui devono attenersi i soggetti iscritti alle Gestioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, nonché i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/95.

Nella circolare n. 88/2021, l'Istituto previdenziale oltre a confermare che per i soci di società a responsabilità limitata iscritti alle Gestioni degli artigiani o dei commercianti, la base imponibile, oltre a quanto eventualmente dichiarato come reddito d'impresa, è costituita dalla parte del reddito d'impresa della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili ovvero alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza, evidenzia che l'Istituto con circolare n. 84 del 10 giugno 2021, ha chiarito che gli utili derivanti dalla partecipazione a società di capitali disciplinati dal TUIR tra i redditi di capitale non sono ascrivibili alle disposizioni di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, nel caso in cui non venga prestata attività lavorativa.

Socio di Srl che si limita ad investire i propri capitali.

L'Inps conferma, gli utili non sono soggetti a contributi

Con circolare del 10 giugno 2021, n. 84 (di seguito riportata), l'Inps fornisce chiarimenti sull'imponibile contributivo per gli iscritti alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti che producono redditi derivanti dalla partecipazione a società di capitali.

La circolare recepisce le indicazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in linea con il recente orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui devono essere esclusi dalla base imponibile contributiva i redditi di capitale attribuiti agli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali derivanti dalla partecipazione a società di capitali in cui i lavoratori autonomi non svolgono attività lavorativa.

Restano valide le regole ordinarie di obbligo contributivo, in caso di svolgimento dell'attività lavorativa all'interno di società di capitali da parte dei soggetti che hanno quote di partecipazione nelle stesse società.

Considerata la complessità del quadro normativo e alla luce del nuovo orientamento della Corte di Cassazione che ha modificato le indicazioni fornite negli anni da parte dell'Istituto, al fine di tutelare l'integrità delle posizioni previdenziali dei lavoratori del settore, le nuove indicazioni sulla determinazione della base imponibile avranno effetto a partire dall'anno di imposta 2020.

Contributi indebitamente versati dagli artigiani e commercianti. Diritto alla restituzione con prescrizione decennale, ma nessuna “convalida”

Con la circolare del 6 maggio 2021, n. 75, l'INPS ha fornito alcuni chiarimenti sulla contribuzione previdenziale e assistenziale indebitamente versata alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti, specificando che in nessun caso la contribuzione indebitamente versata alle predette Gestioni autonome può essere oggetto di convalida da parte dell'Istituto ai fini del diritto e della misura delle prestazioni pensionistiche spettanti ai predetti lavoratori autonomi. Questa interpretazione è confermata dalla Corte di Cassazione in ragione delle evidenti diversità esistenti con riferimento agli artigiani e ai lavoratori autonomi, i quali devono provvedere personalmente a costituire la loro assicurazione IVS e a versare la relativa contribuzione, laddove i lavoratori dipendenti sono parte di un rapporto trilaterale, nel quale il datore di lavoro è il titolare dell'obbligo contributivo e dell'eventuale diritto alla restituzione dei contributi. La circolare fornisce, inoltre, le istruzioni per l'esercizio, da parte degli assicurati, del diritto al rimborso di quanto indebitamente versato e per l'individuazione della tipologia contributiva rivendicata, tenendo conto dell'ordinario termine di prescrizione decennale (articolo 2946 del c.c.).

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 6 del 2021

In questo numero:

- il rimborso delle sanzioni versate in via agevolata ex articolo 17 D.Lgs. n. 472/1997;
- la nozione di inerenza dei costi nel reddito d'impresa (si consolida l'orientamento secondo cui il contribuente è tenuto a dimostrare l'inerenza in termini qualitativi);
- la richiesta al giudice del cumulo giuridico delle sanzioni;
- la tassazione dell'utilizzo della riserva da rivalutazione a copertura dei prelievi del titolare dell'impresa individuale;
- il Fondo patrimoniale (la Corte di Cassazione conferma che l'estraneità dei debiti dalla matrice "familiare" può essere provata anche in via presuntiva);
- gli obblighi contributivi del socio e amministratore di S.r.l. già iscritto alla gestione separata Co.Co.Co. presso l'Inps (la Corte di Cassazione esclude la doppia contribuzione se l'amministratore si limita a far da referente per clienti, fornitori e assume personale);
- il Tax credit patrimonializzazione per le società di medie dimensioni.

L'Inps spiega gli effetti sulla contribuzione

previdenziale degli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate e dell'adesione agli istituti definitori della pretesa tributaria

Alla luce delle recenti modifiche normative, in considerazione della rilevanza assunta dagli strumenti deflativi del contenzioso e degli intervenuti orientamenti giurisprudenziali, l'Inps con circolare 140 del 2 agosto 2016 riepiloga le principali procedure di adesione della pretesa fiscale e ne illustra l'efficacia in relazione alla debenza o meno dei contributi previdenziali. Nel documento dell'ente previdenziale chiarisce che con il ravvedimento operoso non è possibile sanare le violazioni relative agli obblighi previdenziali: sui contributi dovuti dovranno essere calcolate le sanzioni civili.